SENATO DELLA REPUBBLICA

— IX LEGISLATURA —

(N. 1748-A)

RELAZIONE DELLA 3° COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE TAVIANI)

Comunicata alla Presidenza l'8 luglio 1986

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Regno di Norvegia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, firmata a Roma il 17 giugno 1985

presentato dal Ministro degli Affari Esteri
di concerto col Ministro delle Finanze
col Ministro dei Trasporti
col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale
col Ministro del Commercio con l'Estero
e col Ministro della Marina Mercantile

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MARZO 1986

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. — La Convenzione per cui si chiede l'autorizzazione alla ratifica si inquadra nella attività giuridico-negoziale seguita dal nostro Paese in materia di aggiornamento delle Convenzioni esistenti alla data di entrata in vigore della riforma tributaria. Deriva, pertanto, dalla necessità di pervenire a una regolamentazione convenzionale sia alla luce dei criteri e dei principi introdotti nel nostro ordinamento dalla riforma tributaria del 1974, sia alla luce dei risultati raggiunti nella specifica materia sul piano internazionale.

Rispetto alle molte altre Convenzioni similari già approvate dal Parlamento, questa in oggetto si caratterizza per l'esclusione della piattaforma continentale dalla sfera di applicazione della Convenzione. Essa è stata determinata dall'atteggiamento norvegese di netta preclusione a qualsiasi temperamento al principio dell'attribuzione allo Stato rivierasco del pieno diritto di tassazione di tutti i redditi che la propria legislazione considera prodotti nella piattaforma continentale.

Sono state tuttavia inserite nel Protocollo aggiuntivo specifiche disposizioni per le quali viene riservato, nei confronti di determinati redditi connessi con la navigazione in traffico internazionale, l'esclusivo diritto d'imposizione allo Stato in cui è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa di navigazione.

Per il resto, sono state adottate delle soluzioni che non si discostano da quelle contemplate dalla maggior parte delle Convenzioni stipulate dal nostro Paese.

La Commissione affari esteri invita perciò l'Assemblea ad approvare il disegno di legge in oggetto.

TAVIANI, relatore

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore Garibaldi)

24 giugno 1986

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non aver nulla da osservare per quanto di competenza.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore Carollo)

25 giugno 1986

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno di Norvegia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, firmata a Roma il 17 giugno 1985.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 30 della Convenzione stessa.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigorè il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

1. Identico.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui al precedente articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 30 della Convenzione stessa.

Art. 3.

1. Identico.